



Ordine internazionale e diritti umani

International Legal Order and Human Rights
Ordenamiento Jurídico Internacional y Derechos Humanos
Ordre juridique international et Droits de l'Homme

OSSERVATORIO SULLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA N. 2/2019

1. LA DOTTRINA DELLE *CLEAN HANDS* AL VAGLIO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA NEL CASO *CERTAIN IRANIAN ASSETS*

[*Certain Iranian Assets \(Islamic Republic of Iran v United States of America\), Preliminary Objections, Judgment, 13 February 2019*](#)

Il 13 febbraio 2019 la Corte internazionale di giustizia si è pronunciata sulle eccezioni preliminari sollevate dagli Stati Uniti relativamente al caso *Certain Iranian assets*. La procedura contenziosa, instaurata su ricorso dell'Iran, è stata originata da una serie di misure intraprese dagli Stati Uniti, nei confronti dell'Iran e di alcune società iraniane, tra cui la Banca Centrale della Repubblica Islamica dell'Iran, che violerebbero il *Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights*, siglato dai due Stati a Teheran il 15 agosto del 1955 ed entrato in vigore nel 1957.

Gli Stati Uniti hanno contestato, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento della Corte, la giurisdizione della Corte sul caso e l'ammissibilità stessa del ricorso dell'Iran. Tra le obiezioni mosse in via preliminare dagli Stati Uniti assume particolare rilevanza la seconda eccezione di ammissibilità in base alla quale «Iran comes to the Court with unclean hands» (U.S. Preliminary Objection, par. 6.28). Infatti, la questione della configurazione della dottrina delle *clean hands* come principio generale del diritto internazionale è profondamente controversa (C. ROUSSEAU, *Droit international public, Les rapports conflictuels*, vol. 5, Paris, Sirey, 1983, p. 180; J. SALMON, *Des mains propres comme conditions de recevabilité des réclamations internationales*, in *Ann. Fr. Droit Int.*, 1964, p. 265.) e ancor più problematica appare la sua eventuale qualificazione come presupposto di ammissibilità dinanzi agli organi giurisdizionali internazionali.

La Corte non ha accolto l'eccezione di ammissibilità in ragione del fatto che «even if it were shown that the Applicant's conduct was not beyond reproach, this would not be sufficient per se to uphold the objection to admissibility raised by the the Respondent on the basis of the 'clean hands' doctrine» (Judgment, par. 124). La Corte, tuttavia, è giunta a tale conclusione senza pronunciarsi in merito alla dottrina delle mani pulite e alla sua eventuale rilevanza nelle controversie interstatali, concludendo altresì che il rigetto dell'eccezione «is however

without prejudice to the question whether the allegations made by the United States, concerning notably Iran's alleged sponsoring and support of international terrorism and its presumed actions in respect of nuclear non-proliferation and arms trafficking, could, eventually, provide a defense on the merits» (*Ibid.*, par. 125).

1. *L'obiezione delle clean hands nelle ragioni degli Stati Uniti*

La posizione assunta dagli Stati Uniti si basa sulla considerazione che le misure che essi hanno adottato contro l'Iran non siano altro che la conseguenza della condotta stessa dell'Iran e delle sue reiterate violazioni del diritto internazionale. In particolare, gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran di aver supportato attività di terrorismo internazionale e di aver violato costantemente gli obblighi internazionali in materia di anti-terrorismo, di non proliferazione nucleare e di traffico di armi, e che, inoltre, «Iran now seeks to use a narrow commercial and consular treaty as a means to ask the Court to shield it from the peaceful measures taken by the United States to confront Iran's systematic pattern of unlawful and destabilizing conduct» (U.S. Preliminary Objection, par. 6.27).

Dunque, l'obiezione di ammissibilità in esame si incentra sulla constatazione che, per le motivazioni sopra riportate, la pretesa dell'Iran sarebbe essenzialmente contraria al principio di buona fede, in quanto preordinata a sottrarre l'Iran dalle conseguenze dei propri comportamenti illeciti. Il fondamento giuridico della dottrina viene, pertanto, rintracciato nel più generale principio di buona fede e nelle ulteriori massime di equità *nullus commodum capere de sua injuria propria* ed *ex delicto non oritur actio*, in base alle quali nessuno può trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito (U.S. Preliminary Objection, par. 6.30). Da questo punto di vista, la dottrina viene invocata come mezzo di tutela dell'integrità stessa della funzione giudiziaria espletata dalla Corte, in quanto «a litigant who comes to Court in bad faith, relying on an instrument of amity as the basis of the Court's jurisdiction, to assail measures put in place in response to and to address the egregious acts of that self-same litigant, is challenging the very essence of the function of a court of justice» (CR 2018/32, p. 11).

Da un'attenta analisi delle argomentazioni degli Stati Uniti è, tuttavia, possibile scorgere un richiamo, seppur implicito, all'ulteriore principio dell'*exceptio inadimplenti non est adimplendum*, laddove l'adozione delle misure che violerebbero il Trattato di amicizia viene posta in rapporto di stretta causalità con le condotte illecite poste in essere dall'Iran. In tale ottica, l'inadempimento di un obbligo pattizio non può essere invocato dalla parte che lo abbia, a sua volta, causato con il proprio comportamento illecito. Da questo punto di vista, l'eccezione sembra riproporre quanto eccepito dagli Stati Uniti nel caso *Oil platforms*, in cui fu sostenuto che i bombardamenti americani erano stati diretta conseguenza della violazione da parte dell'Iran dei propri obblighi internazionali (U.S. Preliminary Objection, par. 5.04). Non a caso, la teoria delle *unclean hands* era stata posta in relazione all'*exceptio* da Crawford, in qualità di *Special Rapporteur* del progetto di codificazione delle norme sulla responsabilità internazionale degli Stati, in riferimento alla possibilità di concepire la dottrina come circostanza escludente l'illecito autonoma e distinta sia dalle contromisure sia dall'*exceptio inadimplenti contractus* (ILC, *Report of the International Law Commission on the work of its Fifty-Third Session*, UN Doc. A/CN.4/SER.A/2001). Ciò nonostante, proprio in tale sede si concluse sull'impossibilità di

configurare in tal senso la dottrina, in quanto «is true that legal principles based on the underlying notion of good faith can play a role in international law. These include the principle (which underlines the exceptio) that a State may not rely on his own wrongful conduct, and the principle *ex turpi causa non oritur actio*. (...) But this does not mean that new and vague maxims such as the clean hands doctrine should be recognized in chapter V» (*Ibid.*, p. 83, par. 385).

Sotto questo profilo, la dottrina, così come prospettata dagli Stati Uniti, sembra tradire almeno due elementi di criticità, ascrivibili all'eccessiva indeterminatezza del principio. Da un lato, infatti, l'effettivo campo di applicazione della *clean hands defense* non può essere aprioristicamente determinato, senza tenere previamente in considerazione i rapporti tra l'istituto dell'*exceptio inadimplenti* e le norme in materia di responsabilità internazionale, dato che un'interpretazione estensiva della dottrina travalicherebbe abbondantemente i limiti e la portata dell'eccezione di inadempimento, così come codificata nell'art 60 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati. (E. CIMIOTTA, *La Corte internazionale di giustizia e le reazioni alle violazioni di trattati bilaterali: la sospensione del trattato e gli altri rimedi*, in *Riv. dir. int.*, , 2013, p. 48 ss.; S. FORLATI, *Diritto dei trattati e responsabilità internazionale*, Milano, 2005, p. 60 ss.; L.A. SICILIANOS, *The relationship between reprisal and denunciation or suspension of treaty*, in *Eur. Jour. Int. Law*, 1993, p. 341 ss.). Nel caso in esame, infatti, gli Stati Uniti non hanno opposto la violazione delle disposizioni appartenenti al medesimo Trattato di amicizia la cui violazione è invocata dall'Iran, ma hanno lamentato l'inosservanza, da parte dell'Iran, di obblighi derivanti da altre fonti che risultano estranei all'oggetto della controversia. Per contro, la disciplina dell'art. 60 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati consente la sospensione o estinzione parziale o totale di un trattato bilaterale soltanto in presenza di una violazione sostanziale del trattato medesimo.

Per altro verso, la validità e la concreta operatività della dottrina non possono essere stabilite in ragione della sola considerazione che i principi su cui si fonda siano riconosciuti e accettati come rilevanti nelle controversie internazionali. L'esistenza dei principi generali *nullus commodum capere de su injuria propria* ed *ex delicto non oritur actio* è pacificamente riconosciuta (B. CHENG, *General principles of law as applied by International Court and Tribunals*, London, 1953, p. 105 ss.). Tale circostanza non può, però, determinare di per sé l'automatico riconoscimento della dottrina in esame come principio generale del diritto internazionale. La dottrina delle *clean hands*, infatti, trova espreso riconoscimento soltanto nei sistemi giuridici di *common law* in cui essa rappresenta una specifica regola di equità in base alla quale la parte convenuta in giudizio può eccepire l'inammissibilità del ricorso quando la controversia sia stata originata da un pregresso comportamento del ricorrente contrario ai principi di buona fede (D.M. WALKER, *The Oxford Companion to Law*, Oxford, 1980, p. 230).

2. La dottrina *clean hands* nella giurisprudenza internazionale e la sua rilevanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso iraniano

Il respingimento dell'eccezione preliminare, fondata sulla dottrina in esame, conferma l'orientamento restrittivo della Corte internazionale di giustizia, per cui le obiezioni di ammissibilità fondate sulla sola *clean hands defense* non sono idonee a determinare il rigetto

dell'esercizio della giurisdizione della Corte. Infatti, la condotta degli Stati non assume rilevanza ai fini dell'ammissibilità: la Corte resta competente nonostante il ricorrente «may have breached a treaty at issue at the case» e sia possibile dimostrare che la sua condotta «was not beyond reproach» (*Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)*, Judgment, *ICJ Reports* 2004, par. 47; *Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)*, Preliminary Objection, Judgment, *ICJ Reports* 2017, par. 142).

All'eccezione in esame, l'Iran ha, inoltre, opposto la carenza degli elementi necessari a qualificare la dottrina delle *clean hands* come un principio generale del diritto internazionale. Infatti, nella prassi giurisprudenziale della Corte non si rinviene nessun caso in cui sia stata accolta un'obiezione di ammissibilità fondata *tout court* sulla dottrina delle “mani pulite” (si vedano *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, *ICJ Reports* 1986, p. 134, para. 268; *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, Judgment, *ICJ Reports* 1997, p. 73, para. 133; *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, *ICJ Reports* 2004, p. 163, para. 63).

Parzialmente diversa è, invece, la posizione assunta dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia rispetto ai più generali principi di equità e buona fede, posti alla base della dottrina delle *unclean hands*. Nella nota *separate opinion* del giudice Ajibola, allegata alla decisione resa nel caso dell'*Applicazione della Convenzione per la repressione e la prevenzione del crimine di genocidio*, veniva espressa la massima per cui «an applicant who wants Equity must come with Equity» (Order on Further Requests for the Indication of Provisional Measures, Separate Opinion of Judge Ajibola, *ICJ Reports* 1993, p. 395). Nella giurisprudenza della Corte in materia di eccezioni preliminari sono numerosi i riferimenti a tali principi di equità. Tuttavia, occorre segnalare che nella loro ricognizione la Corte gode di un ampio margine di discrezionalità. Al riguardo è esemplificativa la posizione espressa dal giudice Hudson nella propria *individual opinion* inerente al caso *Diversion of water from the River Meuse*, in cui il giudice, pur riconoscendo che i principi di equità siano parte integrante del diritto che la Corte è chiamata ad applicare, ne predica una “*sparing application*”. Nel caso di specie veniva in rilievo il principio per cui, quando due Stati abbiano assunto gli stessi obblighi reciproci, la parte, che abbia costantemente inadempito tali obblighi, non è legittimata ad invocare la non-performance della controparte (*Diversion of water from the River Meuse (Belgium v. Netherlands)*, Individual Opinion J. Hudson, P.C.I.J. Ser. A/B 1937 No. 70, p. 77).

In talune posizioni minoritarie, invece, è possibile scorgere un'apertura maggiore alla possibilità di considerare la dottrina come criterio di giudizio di ammissibilità. Così, ad esempio, il giudice Anzilotti sostenne che «an unlawful act cannot serve as the basis of an action at law» (*Legal Status of Eastern Greenland*, Dissenting Opinion of Judge Anzilotti, P.C.I.J. Series A/B 1933, No. 53, p. 95). Un accoglimento espresso della dottrina delle *clean hands* è stato manifestato, dal giudice Schwebel, nella *dissenting opinion* alla decisione della Corte resa nel caso dell'*Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua*. Secondo il giudice Schwebel, infatti, la Corte avrebbe dovuto ritenere inammissibile le pretese del Nicaragua, poiché si era privato del *locus standi* necessario per reclamare la riparazione per gli illeciti compiuti dagli Stati Uniti, dal momento che la condotta del Nicaragua stesso era giudicabile come contraria al diritto internazionale (*Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, Dissenting Opinion of Judge Schwebel, *ICJ Reports* 1986, p. 14, par.

272). Le conclusioni espresse dal giudice erano già stata avanzate in dottrina da Fitzmaurice, il quale aveva sostenuto che uno Stato colpevole di illeciti non dovrebbe essere legittimato a lamentare la violazione di obblighi internazionali da parte di un altro Stato, soprattutto quando queste sono conseguenza del suo stesso illecito (G. FITZMAURICE, *The General Principles of International Law Considered from the standpoint of the Rule of Law*, in *Recueil des cours*, Vol. 92, 1957, p. 117 ss.)

3. Il rigetto dell'eccezione: un rifiuto assoluto della dottrina?

La Corte internazionale di giustizia, pertanto, si è mostrata reticente nell'accordare rilevanza autonoma alla *clean hands defense* in fase di vaglio di ammissibilità nell'ambito dei giudizi sulle eccezioni preliminari. Le difficoltà di un'applicazione della dottrina dipendono, in primo luogo, dal contenuto stesso della *clean hands*, eccessivamente vago e indefinito, in quanto si fonda su una pluralità di principi ulteriori e distinti. Infatti, sebbene taluni dei principi posti a fondamento della dottrina siano stati riconosciuti dalla Corte, mancano i dati necessari a qualificare la dottrina nel suo complesso come condivisa, così come manca una sua definizione unitaria idonea a contraddistinguerla dai singoli istituti e principi sui quali si fonda. L'indirizzo della Corte è, d'altronde, condiviso anche dalla giurisprudenza di alcuni tribunali arbitrali internazionali (UNCLOS Annex VII Tribunal, *Guyana v. Suriname*, Award, 17 September 2007, PCA Case No. 2004-04; PCA, *Yukos Universal Limited v. The Russian Federation*, Final Award, 10 July 2014, Case No. AA227, pp. 431-432, par. 1358-1363).

L'irrilevanza della dottrina ai fini dell'ammissibilità è stata posta in risalto, nel caso in esame, dall'Iran, che ha sottolineato, in particolare, che «the procedural use that the United States attempts to make of the clean hands doctrine in order to convince the Court to dismiss the case in limine cannot prevail» (*Islamic Republic of Iran Observations and Submissions*, par. 8.17). Ciò che emerge dalle argomentazioni dell'Iran è, infatti, l'estraneità della dottrina alla fase del giudizio in cui l'eccezione basata sulla *clean hands* è stata sollevata, potendo eventualmente essere considerata in riferimento al merito della controversia. In tale ottica, non è quindi possibile che l'invocazione di eventuali violazioni di obblighi internazionali da parte dell'Iran impedisca alla Corte di prendere cognizione sulla controversia, poiché l'allegazione di tali violazioni non potrebbe fungere di per sé come motivo di inammissibilità.

Il rigetto dell'eccezione nel caso di specie sembra, dunque, confermare l'impossibilità di concepire la *clean hands defense* in chiave di motivo di inammissibilità. La Corte ha ritenuto, infatti, che anche se fosse dimostrato che la condotta del ricorrente integri una violazione di norme internazionali, ciò di per sé non può determinare l'inammissibilità delle richieste dell'Iran, potendo costituire piuttosto una difesa nel merito (Judgment, par. 124). In altre parole, la dottrina non sarebbe mai un ostacolo all'applicazione di regole procedurali mentre potrebbe essere opposta in relazione a norme sostanziali.

Tuttavia, è forse possibile ipotizzare un diverso esito nel caso in cui il comportamento contrario a buona fede del ricorrente si traduca in una puntuale violazione dello strumento processuale, idoneo a configurare un vero e proprio abuso di processo. Tale conclusione può essere raggiunta considerando il diverso atteggiamento mostrato dalla Corte rispetto all'altra obiezione preliminare sollevata dagli Stati Uniti, concernente l'abuso di processo. Infatti, la

Corte non ha rifiutato in astratto la possibilità che un abuso di processo possa comportare l'inammissibilità delle questioni sottoposte alla sua cognizione, laddove sussistano tali «exceptional circumstances» e purché «there has to be clear evidence that the applicant's conduct amounts to an abuse of process» (Judgment, par. 113).

ELEONORA CASTRO